

ACCORDO COLLETTIVO

PREAMBOLO

La FIGC, la Divisione Calcio Femminile presso la FIGC, le Società militanti nel campionato professionistico di Serie A Femminile e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per le Società e le Calciatrici professioniste nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase storica attraversata dal Calcio Femminile in Italia e in Europa, che deve vedere impegnati le tesserate, le società, le Istituzioni e gli Organismi sportivi ad attuare ogni utile iniziativa finalizzata allo sviluppo dello Sport del Calcio Femminile.

Le parti intendono, in particolare, impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative anche congiunte presso ogni ente ed istituzione anche extra-sportiva, affinché sia represso e auspicabilmente debellato il gravissimo fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse e di ogni altra pratica a ciò mirata, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per le Tesserate del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell'obbligo di denuncia.

Le parti sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Sportivi, censurando le pratiche di *doping* sia quale atto lesivo dell'integrità fisica degli Atleti che quale gravissima condotta antisportiva.

Le parti si impegnano, inoltre, nel contesto sportivo di riferimento, a prevenire molestie, abusi e violenze sessuali e di genere ed a tutelare le vittime, mediante la redazione ed applicazione di un apposito regolamento, finalizzato anche all'accertamento ed alla regolamentazione della procedura sanzionatoria di eventuali soggetti che si siano resi eventualmente colpevoli.

Le parti si impegnano a promuovere e creare dei percorsi virtuosi di studio/formazione anche scolastica ad inizio carriera nonché di formazione/orientamento nel corso della carriera sportiva e al termine della stessa, che possano prevedere ovvero agevolare l'inserimento delle Calciatrici nel mondo del lavoro sia all'interno sia all'esterno del mondo sportivo. A tal fine, le parti si impegnano a sottoscrivere un protocollo d'intesa volto a sviluppare e consolidare la formazione culturale delle calciatrici.

Le parti sottoscrivono, infine, il presente Accordo Collettivo con il reciproco e convinto impegno di sostenere, nei modi e nelle sedi opportune, se del caso anche in via congiunta, l'approvazione di nuovi strumenti legislativi che prevedano e tutelino la maternità, l'apprendistato sportivo, con l'introduzione di norme di agevolazione, per l'impiego delle giovani, in ambito previdenziale e fiscale in funzione della loro formazione sia professionale che personale, fatte salve le garanzie di legge retributive, previdenziali ed assistenziali.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra le Calciatrici professioniste (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Calciatrici") e le Società partecipanti al campionato di Serie A Femminile organizzato dalla Divisione Calcio Femminile della F.I.G.C. (d'ora innanzi, anche, semplicemente "Divisione Calcio Femminile").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 3.5);
- il testo di polizza di cui *infra sub* 20;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;
- le tabelle di cui *infra sub* 8;
- il Protocollo per la prevenzione di molestie, abusi e violenza sessuale.

1.2 Le parti si danno reciprocamente atto che, nell'esecuzione del contratto di lavoro delle Calciatrici è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero le convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dal Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto individuale -

2.1 Il rapporto tra la Calciatrice professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico, messo a disposizione dalla FIGC secondo il modello allegato al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante ovvero da un procuratore della Società munito dei necessari poteri e dalla Calciatrice professionista.

2.2 Ai sensi di legge sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale della Calciatrice per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia della Calciatrice, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata del rapporto *inter partes*, che è cosa diversa dal Contratto), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

ARTICOLO 3

- Deposito -

3.1 La Società deve depositare entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'Ordinamento federale, il Contratto e ogni altra scrittura ad esso collegata presso la FIGC, inviandone contestualmente copia e prova del deposito anche alla Calciatrice. La FIGC effettuerà le

verifiche di sua competenza e ne curerà la trasmissione immediata alla Divisione Calcio Femminile con la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva e di Legge.

3.2 Qualora la Società non depositi il contratto entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione, il deposito potrà essere effettuato direttamente dalla Calciatrice via raccomandata a.r. ovvero via pec entro 60 (sessanta) giorni dal giorno della stipula del Contratto, inviando contestualmente copia e prova del deposito anche alla Società.

3.3 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della FIGC

3.4 La FIGC invierà prontamente le sue decisioni alla Società che deve darne immediata comunicazione alla Calciatrice. In mancanza di approvazione espressa della FIGC entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.5 Le pattuizioni del Contratto possono essere modificate o integrate con le Altre Scritture, cui si applicano le stesse regole previste per il Contratto (quelle di cui sub 2.1. e 2.2.), nonché le previsioni di cui sub da 3.1 a 3.3. Il modulo delle Altre Scritture contiene una clausola che specifica che esse sono parte integrante e inscindibile del Contratto.

3.6. È riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per la Calciatrice, il cui contratto non ottenga l'approvazione della FIGC per fatto imputabile alla Società. La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza della Calciatrice, rapportandola – in caso di mancata ammissione della Società al campionato di competenza – alla sola annualità inerente la stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell'eventuale stipulazione da parte della stessa Calciatrice di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante a Campionato non professionistico, nonché dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto. Nessun indennizzo sarà dovuto qualora la Società, entro 10 giorni dalla mancata approvazione per fatto non imputabile alla Calciatrice, ovvero entro tre giorni precedenti alla chiusura del periodo di trasferimento, offra alla Calciatrice un contratto di prestazione sportiva di identico contenuto economico e la Calciatrice, entro i successivi 2 (due) giorni, lo rifiuti senza giustificato motivo. Nessun indennizzo è dovuto laddove la Calciatrice stipuli un contratto di prestazione sportiva con altra società successivamente alla mancata approvazione e prima della ricezione dell'offerta.

3.7 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 2, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico della FIGC, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti o dalle Altre Scritture depositati per l'approvazione non trovano tutela nell'ordinamento federale e comportano l'adozione di sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 5

- Contratto tipo -

5.1 I contratti individuali tra Società e Calciatrici professioniste devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al modulo di contratto tipo vigente al momento della sottoscrizione del

contratto, a pena di inefficacia, che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

ARTICOLO 6 **- Retribuzione -**

6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra la Calciatrice e la Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

6.2 La retribuzione deve essere espressa al lordo.

6.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.

6.5 Le Società possono convenire con le Calciatrici loro tesserate:

- a) una retribuzione fissa; ovvero,
- b) una retribuzione costituita da una parte fissa (di seguito, "*Parte Fissa*") e da una parte variabile; tale parte variabile (di seguito, "*Parte Variabile*") potrà essere legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra e anche a obiettivi non sportivi formativi e culturali individuali della Calciatrice, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti retributivi, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità delle Calciatrici professioniste. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte della Calciatrice, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

6.6 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nella Serie, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali a titolo esemplificativo: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare di retribuzione relativo alla *Parte Variabile* maturata.

6.7. La Società e la Calciatrice possono stipulare specifici accordi per le ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto ovvero di cessione a titolo definitivo o temporaneo ad altra Società, una copia di detti accordi dovrà essere depositata, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla loro sottoscrizione, presso la FIGC.

6.8 La Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra, come esemplificati all'art. 6.6 – lettera a). La pattuizione deve essere stipulata tra il legale rappresentante della Società e le Calciatrici, ovvero, in rappresentanza di esse, da almeno 3 (tre) Calciatrici della Società medesima, munite di procura redatta in forma scritta, loro rilasciata da tutte le Calciatrici in possesso di regolare Contratto di prestazione sportiva, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano la debenza del Premio Collettivo, il montante complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote.

Le intese oggetto del presente articolo vanno depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la FIGC entro 10 (dieci) giorni dalla stipula. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

6.9 Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato ai sensi dell'art. 8.

ARTICOLO 7

- Corresponsione della retribuzione -

7.1 Le somme corrisposte alla Calciatrice per i titoli di cui all'art. 6 sono comprensive, ove non diversamente previsto nel Contratto o nelle Altre Scritture, di ogni emolumento, indennità, anche connessa alle trasferte, od assegno cui la Calciatrice abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri e di qualsiasi ulteriore indennità o trattamento possa spettare alla Calciatrice in forza di legge o di Contratto. E' fatta salva esclusivamente l'indennità di fine carriera di cui infra *sub* art. 26.

7.2 La retribuzione, nella sua Parte Fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in ratei mensili posticipati di uguale importo, e non è soggetta ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente Accordo. La retribuzione, nella sua Parte Variabile, deve essere corrisposta con le modalità previste nel Contratto o nelle Altre Scritture. In assenza di diversa specifica pattuizione, la Parte Variabile maturata dalla Calciatrice, in ogni caso, dovrà essere corrisposta unitamente al rateo retributivo del mese di maturazione della condizione.

7.3 La retribuzione viene erogata esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato alla Calciatrice, la quale dovrà comunicarne gli estremi all'atto della sottoscrizione del Contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società e da allegarsi al Contratto depositato. Di conseguenza, sono vietati i pagamenti in contanti per qualsivoglia ammontare, anche minimo.

7.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, la Calciatrice ha diritto agli interessi legali, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all'art. 17.

7.5 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione per telegramma o altro mezzo anche informatico equipollente e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui la Calciatrice subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di *doping* nonché nei casi di indisponibilità della Calciatrice per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione della Calciatrice dalla partecipazione agli allenamenti.

7.6 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società non può essere sospeso o ridotto in nessun caso per la gravidanza della Calciatrice.

ARTICOLO 8

- Trattamento economico minimo -

8.1 Il trattamento economico minimo del rapporto è articolato, per ogni livello agonistico della Divisione Calcio Femminile nonché in funzione dell'età della Calciatrice, nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate per iscritto, d'intesa tra le parti contraenti.

8.2 Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nelle tabelle di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9
- Formazione culturale delle calciatrici -

9.1 La Società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni delle Calciatrici con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva.

9.2 La F.I.G.C., l'A.I.C. e le Società, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami delle calciatrici, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 10
- Preparazione precampionato ed allenamenti -

10.1 La Società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva della Calciatrice, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

10.2 In ogni caso, la Calciatrice ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente Accordo.

ARTICOLO 11
- Limiti allo svolgimento di altre attività -

11.1 Alla Calciatrice è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del Contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della Società.

11.2 E', inoltre, vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa, imprenditoriale o di altra natura, incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva ovvero che possa comportare rischi per l'efficienza fisica e l'integrità della Calciatrice.

11.3 In ogni caso, quando la Calciatrice intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, per iscritto, alla Società.

11.4 In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale su ricorso della Calciatrice.

ARTICOLO 12
- Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento -

12.1 La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

12.2 La Calciatrice è altresì tenuta ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della Società

12.3 Le prescrizioni attinenti il comportamento di vita della Calciatrice, purché non legate a motivi direttamente e/o indirettamente incidenti sulla sfera dell'orientamento sessuale e/o all'identità di genere, della maternità o del coniugio, sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica, nel rispetto della dignità umana, del Decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.

12.4 La Calciatrice deve curare la propria integrità psico-fisica in funzione delle prestazioni sportive che è tenuta a fornire e deve astenersi da qualsiasi attività che possa mettere a rischio la sua incolumità e la sua migliore condizione psico-fisica.

12.5 La Calciatrice deve sottoporsi ai prelievi e controlli medici, anche periodici e/o preventivi, ivi compresi i prelievi e i controlli sangue-urina, predisposti dal CONI e dalla F.I.G.C. per l'implementazione dei controlli antidoping e per la migliore tutela della sua salute. È necessario il consenso della Calciatrice se i prelievi e i controlli sono richiesti dalle Società.

12.6 La violazione da parte di società e/o Calciatrici delle disposizioni di cui all'art. 12.5 comporta l'applicazione delle sanzioni sportive previste dai regolamenti vigenti.

12.7 La Calciatrice deve evitare comportamenti che siano tali da arrecare pregiudizio all'immagine della Società.

12.8 La Calciatrice non ha diritto di interferire nelle scelte tecniche, gestionali e aziendali della Società.

ARTICOLO 13

- Partecipazione agli allenamenti – Trasferte – Partecipazione a rappresentative nazionali

13.1 La Calciatrice è tenuta a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

13.2 In occasione di trasferte o ritiri, la Calciatrice deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto, di volta in volta stabiliti dalla Società ed a cura e spese della stessa. La Società è tenuta altresì a fornire alla Calciatrice alloggio e vitto.

13.3 La Calciatrice, se convocata, è tenuta a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, alle gare delle rappresentative nazionali della FIGC, siano esse gare ufficiali o amichevoli, tanto in Italia quanto all'estero.

ARTICOLO 14

- Custodia dei materiali -

14.1 La Calciatrice deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

ARTICOLO 15

- Provvedimenti disciplinari –

15.1 Alla Calciatrice che sia venuta meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da Regolamenti Federali, fonti normative, statuali o federali, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:

- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ multa;
- ✓ riduzione della retribuzione;
- ✓ esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- ✓ risoluzione del contratto.

15.2 I provvedimenti devono essere adottati a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali:

a) l'ammonizione scritta e la multa di importo non superiore al 10% di un dodicesimo della retribuzione annua lorda in parte fissa possono essere adottate direttamente dalla Società, previa contestazione scritta dell'addebito entro 10 giorni dalla conoscenza del fatto. La Calciatrice potrà far pervenire le sue giustificazioni nei successivi 5 giorni. La Società è tenuta a comunicare all'interessata, con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, il provvedimento deliberato, entro 10 giorni dalla data in cui la Calciatrice ha reso le sue giustificazioni ovvero, in mancanza, dal decorso del termine di 5 giorni per fornirle. Nella comunicazione, devono

essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e i termini e le modalità per impugnarlo. La Calciatrice può, entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare, impugnare il provvedimento con ricorso al Collegio Arbitrale, la cui pronuncia ha carattere definitivo;

b) la multa per importi superiori al 10% di un dodicesimo della retribuzione annua lorda in parte fissa e la riduzione della retribuzione sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessata con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico; il talloncino della raccomandata o l'attestato di ricezione della comunicazione in via informatica deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. La Calciatrice ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla Società, entro quindici giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni con lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento Arbitrale sottoscritto in uno con il presente Accordo collettivo;

15.3 L'importo della multa non può superare il 25% di un dodicesimo della retribuzione annua lorda in parte fissa.

15.4 La riduzione della retribuzione ha funzione di riequilibrio del sinallagma, ed è regolata come di seguito:

(i) in caso di squalifica da parte della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione della retribuzione annua lorda in parte fissa al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto 15.2.b), per il periodo corrispondente alla durata della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica;

(ii) in caso di squalifica per doping, la riduzione della retribuzione, in alternativa o in subordine alla domanda di risoluzione del Contratto, può essere pari all'intera retribuzione, fissa e variabile, dovuta per il periodo di durata della squalifica, con decorrenza dalla sospensione cautelare deliberata dagli organi di giustizia sportiva. Tale previsione opera anche nei casi di illecito sportivo o violazione dei divieti di qualsiasi fonte in materia di scommesse, con decorrenza dall'efficacia del provvedimento disciplinare deliberato dagli Organi di Giustizia Sportiva.

15.5 La riduzione della retribuzione non può in ogni caso (fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 15.4 (ii) comportare una diminuzione della retribuzione al di sotto di quella prevista nella Tabella di Retribuzione Minima.

15.6 La Società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento, la sospensione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi di:

- ✓ grave e constatata inadempienza contrattuale;
- ✓ partecipazione della tesserata a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive;
- ✓ condotta della Calciatrice tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, posta in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri;
- ✓ inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata della Calciatrice o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19.6;
- ✓ condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata;

✓ Condanna definitiva della Calciatrice da parte delle competenti autorità in materia di doping.

15.7 Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

ARTICOLO 16

- Azioni a tutela dei diritti della Calciatrice -

16.1 La Calciatrice ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la Società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

16.2 Nell'ipotesi di violazione della previsione di cui sub 10, comma 2, la Calciatrice può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della diffida, la Calciatrice può adire il Collegio Arbitrale per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi la Calciatrice ha altresì diritto ad un importo pari al 20% (venti per cento) della parte fissa della retribuzione annua lorda.

16.3 Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all'articolo 15.6, in caso di gravi violazioni da parte della Calciatrice degli obblighi contrattuali, tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione della stessa alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società, previa contestazione alla Calciatrice, con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equipollente anche informatico, degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione, purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l'esclusione – comunque disposta – della Calciatrice dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta della stessa, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.

16.4 Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione della Calciatrice, la Società non vi provveda entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla comunicazione del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, la Calciatrice ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, fermo restando il dovere della Società di rispettare integralmente il Contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza quale risarcimento del danno.

16.5 Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti alla Procura federale per eventuali provvedimenti di competenza.

16.6 In ogni ipotesi in cui la Calciatrice sia esclusa, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta della Calciatrice.

ARTICOLO 17

- Morosità -

17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della *Parte Variabile* della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti.

17.2 In tali casi, la Calciatrice, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del Contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la Società con raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, inviato in copia alla Divisione Calcio Femminile presso la FIGC e spedito dopo che sia maturato l'intero periodo della morosità.

17.3 Nel caso di Calciatrice che sia tesserata per la Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata, a pena di nullità, anche alla Società cedente il contratto a titolo temporaneo.

17.4 La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7.3, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di costituzione in mora.

17.5 Risultata priva di esiti, in tutto o in parte, la costituzione in mora, la Calciatrice, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico da inviarsi per conoscenza anche alla Società inadempiente e, se del caso, alla Società cointeressata entro e non oltre il 20 giugno.

17.6 La Società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, indirizzato al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo raccomandata A.R. o altro mezzo equipollente anche informatico, anche alla Calciatrice ed all'eventuale Società cointeressata, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

17.7 La mancata opposizione da parte della Società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta della Calciatrice.

17.8 La Calciatrice ha diritto alla retribuzione pattuita fino alla scadenza del Contratto o fino alla stipulazione di un nuovo contratto, se questa interviene antecedentemente.

17.9 Nel caso di Calciatrice tesserata a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la Società cedente e la Calciatrice fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7.3.

17.10 Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere alla Calciatrice l'eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.

17.11 La declaratoria di risoluzione del Contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo, avverso il quale non è ammesso ricorso.

ARTICOLO 18 – Malattia e infortunio –

18.1. In caso di malattia ovvero di infortunio, per il periodo di inabilità spettano alla Calciatrice i compensi stabiliti dal Contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

18.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

18.3. Nell'ipotesi in cui la Calciatrice non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dalla Calciatrice, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare alla Calciatrice medesima un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE E L'A.I.C. IN MATERIA DI SPESE SANITARIE

Le parti assumono il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società, dalle Calciatrici e dai Calciatori professionisti per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall'altro, un contenimento dei costi a carico delle Società.

Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l'Associazione di categoria rappresentativa dell'Ospedalità privata.

ARTICOLO 19

- Trattamento durante il periodo di malattia, infortunio ed indisponibilità -

19.1 Ai fini delle previsioni di cui al presente art. 19 e norme connesse:

a) per inidoneità si intende la condizione morbosa della Calciatrice (certificata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica ai sensi delle leggi e dei provvedimenti amministrativi applicabili) che ne rende totalmente impossibile la prestazione lavorativa a titolo definitivo o temporaneo;

b) per inabilità si intende la condizione morbosa della Calciatrice che, pur non implicando l'impossibilità totale di rendere la prestazione, è comunque tale da non consentirle di partecipare ad allenamenti che non siano esclusivamente di recupero funzionale. La certificazione della condizione di inabilità è fatta da un medico sportivo o da una struttura medica organizzata che, in difetto di accordo tra le parti, è nominato/a dal Collegio Arbitrale su istanza della Società, nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento.

19.2. In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro la Calciatrice deve avvertire immediatamente la Società ed inviare entro 3 (tre) giorni il certificato medico attestante l'inabilità, salvo giustificato motivo oggettivo.

19.3 Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga oltre 180 (centottanta) giorni consecutivi, è data facoltà alla Società di chiedere con ricorso al Collegio Arbitrale la riduzione alla metà della retribuzione maturanda dal 180° giorno, per la parte eccedente la copertura INAIL garantita alla società, fino alla cessazione dell'inabilità/inidoneità e comunque non oltre il termine di scadenza del Contratto. La richiesta di riduzione alla metà della retribuzione potrà essere proposta fin dai 60 giorni antecedenti lo scadere dei 180 giorni qualora la prognosi medica superi tale termine.

19.4 Qualora l'inabilità per malattia od infortunio si protragga per un periodo superiore a 240 (duecentoquaranta) giorni consecutivi, ovvero, per un periodo superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni non consecutivi nel corso delle ultime tre stagioni - incluse quella in cui si verifica l'evento - o del minor periodo in caso di durata inferiore del rapporto, è data facoltà alla Società di chiedere con ricorso al Collegio Arbitrale la risoluzione del Contratto. La previsione di cui al presente articolo non trova applicazione nel caso di malattia professionale. La richiesta di risoluzione del Contratto, così come quella di riduzione della retribuzione, deve essere proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla cessazione della condizione di inabilità. A tal fine farà fede la data di invio della relativa comunicazione alla Calciatrice.

19.5 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità definitiva della Calciatrice, come intesa e accertata *sub* 19.1, la Società ha diritto di richiedere immediatamente al Collegio Arbitrale la risoluzione del Contratto.

19.6 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche della Calciatrice risultino dipendenti da colpa grave della stessa si applicheranno le regole generali in materia di inadempimento.

19.7 Il presente articolo non si applica nel caso di gravidanza della Calciatrice ovvero in riferimento al periodo di mancata inabilità per la fruizione dei diritti di legge in punto di astensione obbligatoria o congedi parentali.

19.8 La Calciatrice ha la facoltà di usufruire di un periodo di massimo 10 giorni di indisponibilità dall'attività sportiva, in caso di adozione ovvero di ingresso di minore all'interno dell'ambito familiare. I giorni di indisponibilità possono essere richiesti entro i primi 5 mesi dall'adozione stessa. In questo caso, la Società si impegna a riconoscere il compenso pattuito in relazione ai giorni di indisponibilità della Calciatrice.

ARTICOLO 20

- Assicurazione infortuni -

20.1. La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza la Calciatrice contro gli infortuni con polizza che rechi le condizioni, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti di comune accordo dalle parti collettive e riportate nel testo all'uopo allegato.

20.2. La Divisione Calcio Femminile, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione od il perfezionamento della polizza.

20.3. Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso la Calciatrice o i suoi aventi diritto e sarà inefficace qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dalla Calciatrice stessa, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.

20.4. La Calciatrice, quale beneficiaria della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

20.5. La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione della Calciatrice per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. La Calciatrice non coperta da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dalla Calciatrice e dai suoi aventi diritto.

20.6. In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di appartenenza, la Calciatrice ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

20.7. L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire alla Calciatrice o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

20.8 La Calciatrice ha l'obbligo di sottoporsi a visita medica fiscale, a richiesta della Società, esclusivamente ai fini della stipulazione e attivazione delle polizze assicurative a favore della Società e della determinazione dei relativi indennizzi.

ARTICOLO 21

- Trattamento in caso di gravidanza e puerperio -

21.1 In caso di gravidanza e puerperio la Calciatrice ha diritto di determinare l'inizio e la fine della maternità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 D. Lgs. 151/2001.

21.2 La Calciatrice, in caso di gravidanza o puerperio, ha facoltà di continuare a prestare la propria attività sportiva previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale. La Società e la Calciatrice potranno concordare un piano di lavoro differenziato a maggior tutela dello stato di gravidanza. La Calciatrice e la Società, qualora l'attività sportiva non sia autorizzata, possono concordare, nel rispetto delle esigenze della Società, altre attività in sostituzione dell'attività sportiva, sempre previa autorizzazione del proprio medico e nel rispetto delle indicazioni del medico sociale.

21.3 La Calciatrice, al termine del periodo di astensione per maternità avrà diritto di riprendere la propria attività lavorativa con la Società. La Società, pertanto, avrà l'obbligo di reintegrarla nelle attività di allenamento e preparazione, fornendole un adeguato supporto medico ed un ambiente di lavoro sicuro. La Calciatrice, ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001, fino al primo anno di vita del neonato avrà diritto a due ore al giorno di riposo per l'allattamento, se l'orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, ovvero a un'ora, se l'orario è inferiore a sei.

21.4 La Società potrà eccezionalmente tesserare una Calciatrice al di fuori del periodo previsto dalle norme federali per sostituire temporaneamente un'altra Calciatrice in congedo di maternità. Il contratto della Calciatrice assunta in sostituzione, salvo diverso accordo tra le parti, avrà durata fino al giorno precedente l'inizio del primo periodo di tesseramento successivo al rientro della Calciatrice che ha usufruito del congedo di maternità. Il tesseramento di una Calciatrice, con contratto in precedenza scaduto o risolto per qualsivoglia motivo, che ha terminato il periodo di congedo di maternità sarà eccezionalmente consentito anche al di fuori del periodo previsto dalle norme federali.

21.5 In ogni caso, la Calciatrice ha diritto a ricevere l'intera retribuzione contrattualmente prevista e la validità del Contratto sottoscritto con la Società non può in nessun caso essere subordinata ad un'eventuale gravidanza.

21.6 La risoluzione del Contratto non può essere richiesta per alcun motivo correlato alla gravidanza. La risoluzione del Contratto durante la gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino può essere richiesta per le motivazioni indicate all'art. 15.6.

ARTICOLO 22

- Contributi previdenziali -

22.1 La Società effettuerà agli Enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico della Calciatrice, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati alla stessa.

ARTICOLO 23

- Riposo settimanale e ferie -

23.1 La Calciatrice ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi tre giorni della settimana.

23.2 La Calciatrice ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di 30 giorni di cui almeno n. 21 giorni consecutivi, comprensivi dei giorni festivi e di riposo settimanale. Nei 30 giorni è altresì compreso un periodo di riposo della durata minima di sette giorni consecutivi in corrispondenza della sosta natalizia.

23.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora la Calciatrice venga richiamata in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsarle le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. La Calciatrice ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

ARTICOLO 24

- Congedo matrimoniale -

24.1 La Calciatrice ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra la Calciatrice e la Società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.

ARTICOLO 25
Prevenzione delle molestie, abusi e violenze

25.1 Le parti si impegnano ad implementare misure atte a prevenire, nell'ambiente lavorativo, situazioni di molestie sessuali, bullismo sessuale, molestie psicologiche, body shaming, molestie discriminatorie o comune qualsiasi altra forma di violenza anche psicologica. Allo stesso modo, il Club si impegna nel ruolo di garante della tutela dei diritti fondamentali di tutto il suo personale e della responsabilità sociale che, come datore di lavoro, ha in relazione ai rapporti di lavoro ed interpersonali necessari basati sull'attività sportiva svolta.

25.2 Le parti contraenti si impegnano a definire, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le misure di cui al comma 1 in un apposito protocollo per la prevenzione di molestie ed abusi, che sarà condiviso tra le Parti e farà parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 26
- Indennità di fine carriera – Fondo di Solidarietà -

26.1 In adempimento all'art. 7 dell'Accordo ed in base alle norme di legge, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico della stessa (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.

26.2. La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico delle Calciatrici dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

Norma transitoria

La disposizione sub 26.2 entrerà in vigore alla costituzione del Fondo di Solidarietà.

ARTICOLO 27
- Clausola compromissoria –

27.1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Calciatrici, sarà deferita a un Collegio Arbitrale con sede in Milano, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A e costituito secondo le previsioni di apposito Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale. L'arbitrato avrà natura irrituale. Fino a che non sarà costituita una Lega Calcio Femminile, ovvero altro Ente che associ le società oggi stipulanti, il Collegio Arbitrale avrà sede a Roma presso la F.I.G.C. Non appena la Lega o l'Ente predetto saranno costituiti e operativi il trasferimento avrà luogo senza formalità e immediatamente, fatti salvi i procedimenti già radicati presso la sede romana.

ARTICOLO 28
- Commissione paritetica -

28.1 Le parti contraenti si impegnano a costituire, entro due mesi dalla data odierna, una Commissione paritetica, con la partecipazione di due membri in rappresentanza delle Società e di due membri in rappresentanza dell'A.I.C., per risolvere i problemi di applicazione e di interpretazione derivanti dal presente Accordo Collettivo.

ARTICOLO 29
- Norma di rinvio -

29.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 30
- Durata -

30.1 Il presente Accordo ha la durata di anni tre dalla data del 1° luglio 2022 e si intende tacitamente rinnovato per un identico periodo, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R o altro mezzo informatico equipollente, almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso accordo.

30.2. Durante il periodo di validità del presente Accordo, le Società sportive della Serie A Femminile potrebbero procedere alla costituzione di un organismo di rappresentanza unitaria. Qualora tale organismo fosse costituito, le Parti si incontreranno al fine di adottare tutti gli accorgimenti tecnico-giuridici necessari al subentro dello stesso nella posizione di contraente del presente Accordo, in luogo delle singole Società stipulanti.

30.3 L'Accordo sarà esteso alla sottoscrizione alle Società che, nel corso delle successive stagioni sportive dovessero succedersi nelle competizioni professionistiche della Serie A Femminile a seguito di promozione dalla Serie B. L'applicazione di fatto del presente Accordo sarà considerata equivalente alla sua integrale accettazione.

ARTICOLO 31
- Norme transitorie e finali -

31.1 Fino a quando le Parti non converranno una modifica sostanziale dell'art. 10, in modo che, da un lato, siano resi chiari i diritti delle Calciatrici e, dall'altro, siano individuate le modalità più moderne e idonee per il regolare svolgimento degli allenamenti, l'interpretazione resa dalla FIGC in data 22 agosto 2011, con l'eliminazione dell'aggettivo "temporanee" a pagina 2, rigo 24, è allegata al presente accordo per farne parte integrante.

1 luglio 2022

